

N. 1/2016
N. 938/2010

R.G. Assise
P.M.



*l'atto in volente
in data 31.05.2021*

Vincenza De Pace
(Assistente Giudiziario)

LA CORTE DI ASSISE DI TARANTO

DECRETO PAGAMENTO ONORARI E SPESE AL DIFENSORE DEL SOGGETTO AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ex art. 82 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 / D.M. Giustizia n. 55/2014

La Corte di Assise di Taranto, nelle persone dei Signori:

dott.ssa Stefania D'Errico
dott.ssa Fulvia Misserini
Sig.ra Maria Tagliente
Sig.ra Patrizia Crescenzo
Sig.ra Barbara Pappalepore
Sig.ra Anna Caterina Gennari
Sig.ra Grazia Viapiano
Sig. Angelo Semidai

Presidente
Giudice togato
Giudice popolare o.
Giudice popolare o.
Giudice popolare o.
Giudice popolare o.
Giudice popolare o.
Giudice popolare o.

letta l'istanza di liquidazione avanzata dall'avv. **Orazio CANTORE** del foro di **Taranto**, (istanza depositata all'udienza del **23.02.2021**, avente ad oggetto la liquidazione del compenso professionale per l'attività difensiva svolta nel procedimento penale in epigrafe indicato a beneficio della/e parte/i civile/i **MONTANARO Vitantonio**, ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 115/2002 con decreto del giorno **21.12.2016**, del quale non risulta agli atti revoca;

premesse che alla istanza di liquidazione in commento dovranno applicarsi le nuove norme previste D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (che ha dettato, tra le altre, nuove disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti agli avvocati per l'attività giudiziale penale), atteso che la liquidazione viene operata in epoca successiva all'entrata in vigore del predetto decreto (cfr. art. 28 D.M. 55/2014);

considerato che, a norma dell'art. 109 D.P.R. 115/02, possono essere liquidate al difensore solo le prestazioni professionali effettuate successivamente alla presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito; **letti** gli artt. 82 d.P.R. 115/2002 e 12 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, nonché la tabella n. 15 (relativa ai giudizi penali) del citato D.M., secondo cui i parametri di riferimento, quanto ai giudizi penali svoltisi dinanzi al Tribunale Collegiale, come nel caso, sono:

- Fase di studio: €. 720,00;
- Fase introduttiva: €. 1.350,00;
- Fase istruttoria: €. 2.250,00;
- Fase decisoria: €. 2.700,00.

per un totale di euro 7.020,00 (settemilaventi/00).

considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, ultima parte, D.M. 55/2014, i predetti importi possono "di regola essere diminuiti fino al 50%", tenuto conto della complessità delle questioni affrontate nel corso del procedimento, della tipologia delle imputazioni e del tenore delle richieste, della durata del processo e delle

effettive presenze del difensore, nonché dell'attività dibattimentale espletata dopo la presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, consistita nella partecipazione alle udienze, nell'acquisizione degli atti e nella discussione finale;

rilevato, con riguardo al quantum degli onorari da liquidarsi nel caso specifico, come nel caso il procedimento abbia comportato la trattazione di questioni complesse, in fatto e in diritto, e abbia in senso più ampio richiesto per l'esecuzione del mandato (per numero dei documenti da esaminare, per frequenza, tipologia, orario, luogo ed urgenza degli atti difensivi da compiere, per rilevanza degli interessi coinvolti, per "novità" delle questioni trattate, per complessità della ricerca e della presentazione della prova difensiva diretta) uno specifico particolare impegno, adeguato alla dovuta ordinaria diligenza professionale richiesta all'avvocato che abbia assolto ed assolva al dovere deontologico di aggiornamento;

applicato l'art. 106 bis d.P.R. 115/02, (a tenore del quale "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo."), così come introdotto, in un'ottica di chiaro contenimento della spesa pubblica, dalla L. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità), applicabile alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore del citato testo normativo (ovvero dal 2.1.2014), che dunque impone la riduzione di 1/3 degli onorari liquidati;

rilevato che ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014 citato, "oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso e anche in caso di determinazione contrattuale -, una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione";

P.Q.M.

liquida in favore dell' Avv. Orazio CANTORE, difensore di fiducia di MONTANARO Vitantonio,

a titolo di onorario: la somma di € 3.510,00

importo ridotto di un'ulteriore terzo, ex art.106-bis D.P.R. 115/2002 (a tenore del quale "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo."), così come introdotto, in un'ottica di chiaro contenimento della spesa pubblica, dalla L. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità), applicabile alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore del citato testo normativo (ovvero dal 2.1.2014), sino all'importo da liquidarsi e che viene pertanto liquidato in:

euro 2.457,00 (duemilaquattrocentocinquantesette/00), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed ulteriori oneri di legge, se dovuti.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Taranto, li 29.05.2021

I Giudici

Il Presidente
Dot.ssa Stefania D'Errico

CORTE DI ASSISE
TARANTO

INVIOLABILE IL 1 LUG. 2021

Il Funzionario giudiziario
dott.ssa ~~Stefania D. Luzzi~~